

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2019, N. 1940

L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale - Anni 2020 e 2021 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2019, N. 1977

L.R. 7 novembre 2012 n. 11. Avviso pubblico di manifestazione di interesse teso alla stipula di convenzioni per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle località Poggio Torriana (RN), Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE) 41

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2019, N. 1940

L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale - Anni 2020 e 2021**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26 come modificato dalla L.R. n. 25/2017, il quale:

- al comma 6 bis, prevede l'emanazione di "specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna";
- al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;
- al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;
- c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro;
- d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche", con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli artt. 54 e 56;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

- bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
 - la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019";
 - la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)";
 - la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
 - la L.R. 30 luglio 2019 n. 13, "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
 - la L.R. 30 luglio 2019 n. 14, "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021" e ss.mm.;
 - la determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze n. 14735 del 9 agosto 2019, con la quale si apportano alcune variazioni al Bilancio 2019-2021, parte spese;

Ritenuto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale prevedendo convenzioni biennali;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare le procedure per stipulare convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale per gli anni 2020 e 2021 e di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 300.000,00 per l'anno 2020 e Euro

300.000,00 per l'anno 2021, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020 e anno di previsione 2021, approvato con la citata deliberazione n. 2301/2018 e ss. mm., eventualmente integrato in relazione alle disponibilità finanziarie che potranno essere destinate ed approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

Considerato opportuno:

- promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione, di evitare sovrapposizioni e di creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali, nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- prevedere l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori, prevedendo una ulteriore rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun soggetto stipulante ciascuna convenzione sulla base delle rendicontazioni presentate al termine di ogni stagione estiva;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la stipula di un'unica convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2021 a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;
- di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:
 - rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
 - promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;
- che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;
- di stabilire, inoltre:
 - che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:
 1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
 2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2019 alla data di presentazione della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
 3. il 5% delle risorse disponibili su base

territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:
 - A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2018 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
 - B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- che, a seguito delle rendicontazioni, presentate rispettivamente entro il 15 ottobre 2020 per il primo

anno di convenzione ed entro il 15 ottobre 2021 per il secondo anno di convenzione per le spese effettivamente sostenute annualmente a tali date, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale dell'anno di riferimento all'interno della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;

- che tale tetto sia determinato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati:
 - per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione alla data di scadenza della rendicontazione estiva annuale;
 - per il secondo anno di durata della convenzione dal 1 gennaio 2021 alla scadenza della rendicontazione estiva per il secondo anno di riferimento;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- all'approvazione di uno specifico avviso di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dandone ampia diffusione previa pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura e pesca;
- all'approvazione del modello con cui manifestare l'interesse, di cui all'Allegato B, ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche, da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di ogni anno di durata;
- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;
- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

Ritenuto, inoltre, di stabilire - nel rispetto dell'attribuzione delle competenze previste dalla L.R. n. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti o anche in assenza di totale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e alla eventuale integrazione in relazione alle disponibilità finanziarie approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ritenuto infine di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021” ed in particolare l’allegato D recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, di approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito, tra l'altro, delle Direzioni Generali della Giunta;
- n. 19409 del 30/11/2017. recante: "Nomina dei responsabili dei procedimenti in carico al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- b. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni di durata biennale con scadenza 31 dicembre 2021, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il **termine perentorio del 25 novembre 2019**;
- d. di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 300.000,00 per l'anno 2020 e di Euro 300.000,00 per l'anno 2021, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e

specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020 e anno di previsione 2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e ss.mm., eventualmente integrato in relazione alle disponibilità finanziarie che potranno essere destinate ed approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

- e. di prevedere la stipula di un'unica convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2021 a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;
- f. di stabilire:
 - che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:
 - rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
 - promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;
 - che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;
- g. di stabilire, inoltre:
 - che l'individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:
 1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni

morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2019 alla data della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2019 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per

l'intera giornata (24 ore su 24) per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni, presentate rispettivamente entro il 15 ottobre 2020 per il primo anno di convenzione ed entro il 15 ottobre 2021 per il secondo anno di convenzione per le spese effettivamente sostenute annualmente a tali date, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale dell'anno di riferimento all'interno della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;
- che tale tetto sia determinato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati:
 - per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione alla data di scadenza della rendicontazione estiva annuale;
 - per il secondo anno di durata della convenzione dal 1 gennaio 2021 alla scadenza della rendicontazione estiva per il secondo anno di riferimento;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

- h. di approvare lo schema di modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;
- i. di stabilire altresì:

- che le convenzioni siano stipulate, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti;
 - che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di ogni anno di durata e alla eventuale integrazione in relazione alle disponibilità finanziarie approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;
 - che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;
 - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
- j. di stabilire infine che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:
- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
 - alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
 - alla quantificazione dell'importo massimo iniziale annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e alla eventuale integrazione in relazione alle disponibilità finanziarie approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;
 - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- k. di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni

redatte secondo lo schema qui approvato e delle loro modifiche;

- l. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- m. di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
- n. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato A**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, CURA, RIABILITAZIONE E LIBERAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE.****Premessa**

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i Centri per il recupero degli animali selvatici - autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 – e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera 20 gennaio 2016, n. 32).

I criteri e le procedure qui fissate tendono:

- a promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse al fine di garantire maggiore efficacia di azione, evitare sovrapposizioni e creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- ad applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- a riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- a stabilire l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

prevedendo conseguentemente:

- la stipula di un'unica convenzione biennale a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;
- l'attivazione, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, di un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a rimuovere ogni situazione di sovrapposizione e a garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 per la situazione sopra descritta, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione, nonché a promuovere eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;
- le Organizzazioni di volontariato che:
 1. siano regolarmente iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
 2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà.

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato, il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di riferimento ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe).

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro o l'Organizzazione deve essere dotato di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro o l'Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro o dell'Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. È onere del Responsabile del Centro o dell'Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Si precisa che l'attività di cura è riferita ad un periodo massimo di **quattro mesi** dall'ingresso di ciascun capo nel Centro e deve essere svolta in conformità delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

Per la detenzione di animali pericolosi (istrice, tasso, volpe, lupo, cervo, cinghiale, capriolo, daino, muflone) deve essere presente l'autorizzazione di cui al DM 19/04/1996.

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- b) provvedere:
 - alla raccolta - di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, alla riabilitazione e alla liberazione;
 - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Il Centro o l'Organizzazione deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a).

Nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, ciascuna convenzione assicura la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. Tale reperibilità può essere garantita da parte di un unico soggetto o in modo congiunto, ma non sovrapposto, da parte di più soggetti.

Il Centro o l'Organizzazione indica se svolge una o entrambe le attività di cui alla lettera b).

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro o l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.

Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attività svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

Raccolta e trasporto

Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo della raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),

Luogo, data e ora rinvenimento,

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta,

Destinazione,

Chilometri percorsi per ciascun intervento con indicazione del modello di auto utilizzata.

Cura, riabilitazione e liberazione

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2021. Pertanto possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2021.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati.

Risorse disponibili e criteri di riparto

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 300.000,00 per il 2020 e ad Euro 300.000,00 per il 2021, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2020 e anno di previsione 2021, approvato con deliberazione n. 2301/2018 e modificato con determinazione n. 14735/2019, eventualmente integrato in relazione alle disponibilità finanziarie che potranno essere destinate ed approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022.

L'individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ciascun territorio provinciale e pertanto per ciascuna convenzione è effettuato in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale, corrispondente alla superficie territoriale totale espressa in ettari di ciascuna provincia, in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%, desunto dai dati ISTAT;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2019 alla data di presentazione della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi.

A seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, è effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2019 alla data di presentazione della manifestazione di interesse in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni

presentate o, se ricorre il caso, dagli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi.

Per il Centro o l'Organizzazione, autorizzati o iscritti al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017 successivamente a gennaio 2019, o che non abbiano svolto attività nel 2019, il riferimento è costituito dai dati relativi ai capi raccolti o curati, ragguagliati all'anno sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente.

Per adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori è prevista una ulteriore rideterminazione del tetto massimo di spesa annuale per il periodo finale di durata della convenzione. La rideterminazione del tetto avviene a seguito delle rendicontazioni riguardanti le attività svolte fino al 30 settembre di ogni anno, in relazione alle spese effettivamente sostenute a tale data.

La rideterminazione annuale dei tetti massimi annuali spettanti a ciascun soggetto avviene in relazione alle risorse disponibili, determinate dalla differenza fra le risorse impegnate e quelle non liquidate a seguito di tale rendicontazione.

La disponibilità delle risorse, così rideterminata, è ripartita fra i soggetti stipulanti ciascuna convenzione sulla base dei capi raccolti o curati

- per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione alla data di scadenza della rendicontazione estiva annuale;
- per il secondo anno di durata della convenzione dal 1 gennaio 2021 alla scadenza della rendicontazione estiva per il secondo anno di riferimento;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

Manifestazione d'interesse

Il Centro o l'Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la "Regione Emilia-Romagna – **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna, **entro il termine perentorio del 25 novembre 2019 ore 17.00.**

La trasmissione può essere effettuata anche tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni

successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerata la natura del Centro o dell'Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritti nel Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, il Servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

In presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca attiva un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

L'esito di tale confronto è formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

Il termine del procedimento è sospeso fino al raggiungimento dell'accordo.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca può consultare i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle complessive attività finalizzate alla stipula delle convenzioni, anche coinvolgendoli nell'eventuale fase di confronto fra i soggetti proponenti.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provvede con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato unitamente al presente Avviso e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale e alla eventuale integrazione in relazione alle disponibilità finanziarie approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- alla sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni e delle successive modifiche.

Rendicontazione e rimborso spese

Il Centro o l'Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

ANNO 2020	Per costi sostenuti fino al:	Da presentare entro il:
1° tranche	30/04/2020	15/05/2020
2° tranche	30/09/2020	15/10/2020
3° tranche	31/12/2020	31/01/2021

ANNO 2021	Per costi sostenuti fino al:	Da presentare entro il:
1° tranche	30/04/2021	15/05/2021
2° tranche	30/09/2021	15/10/2021
3° tranche	31/12/2021	31/01/2022

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2021.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento. Pertanto, fatture e/o quietanze (di fatture precedenti) successive al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2021, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2022, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2022).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI (come da ultime tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale) del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e la quota di

ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi alle utenze (es. luce, gas, acqua), ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione, con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

Affinché il rimborso possa essere disposto, occorre allegare ad ogni rendicontazione i documenti che seguono:

1. Relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle attività svolte.
2. Schema riepilogativo dei costi, raggruppati per tipologia di spesa, con calcolo del totale per tipologia di spesa e totale complessivo.
3. Fogli elettronici recanti tutte le informazioni richieste per ciascun intervento, come specificato al precedente punto **“Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione”**.
4. Copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l'importo complessivo e la data di acquisto (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale).
5. Copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (solo per la prima tranche di ogni anno e/o in caso di utilizzo di auto diverse da quelle dichiarate in precedenza).
6. Fattura assieme a relativa quietanza di pagamento per ogni costo rimborsabile sostenuto.
7. Qualora il Centro o l'Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

8. Qualora fossero stati sostenuti dei costi per il potenziamento/rinnovamento della struttura direttamente riconducibili al benessere degli animali, occorre presentare una dettagliata relazione comprensiva di foto a giustificazione degli stessi. In caso contrario essi saranno considerati all'interno delle "spese generali".

Il Servizio competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l'istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Informazione

I Servizi regionali promuovono la più ampia informazione delle attività di cui al presente avviso, presso i cittadini, le forze di polizia, gli enti e i soggetti interessati, anche tramite il proprio sito web istituzionale.

Allegato B

**Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca
Viale della Fiera, 8
40127 - Bologna**

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
in qualità di _____
del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato _____
con sede legale in via/piazza _____ n. _____
Comune di _____ Prov. _____
Telefono _____ Fax _____
Email _____
PEC _____
Codice fiscale/Partita IVA _____

PRESENTA

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di *(barrare le attività interessate indicando i dati separatamente per ciascun territorio provinciale in cui si intende operare)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

_____.

DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che il Centro per il recupero degli animali selvatici

- è stato autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 con atto della Provincia /STACP di _____ n. _____ del _____;
- è autorizzato ai sensi del DM 19/04/1996 con atto di _____ n. _____ del _____

2) che l'Organizzazione di Volontariato:

- è regolarmente iscritta al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017 al n. _____ dal _____;
- che le proprie finalità statutarie sono:

- che lo statuto è depositato presso *(indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato)*: _____
- che ha maturato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione la seguente esperienza:

- 3) che i dati richiesti relativi al n. di animali raccolti e al n. di ingressi dall'1 gennaio 2019 alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse:

Territorio provinciale di _____:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

Territorio provinciale di _____:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

In alternativa per i soggetti riconosciuti o iscritti dopo gennaio 2019:

Si allega comunicazione del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di _____ prot. n. _____ del _____ che riporta:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992

Si allega comunicazione del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di _____ prot. n. _____ del _____ che riporta:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

4) Reperibilità 24 ore tramite i propri collaboratori sì no

5) Telefono di riferimento per segnalazioni: _____

6) che per l'attività di raccolta, trasporto cura, riabilitazione e liberazione si avvale (*fare una breve descrizione in relazione agli elementi di seguito indicati*):

Volontari o eventuali altri collaboratori utilizzati (*evidenziare l'apporto prevalente dei volontari*):

Strumenti utilizzati:

Strutture utilizzate:

Automezzi utilizzati:

7) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, Allegato A della DGR n. _____ del _____ 2019;

8) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:

 _____.

Luogo _____ Data _____

Firma del legale rappresentante (1)

(1) *Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.*

In particolare l'istanza è valida:

- *se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- *se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*
- *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la sottoscrizione della convenzione in materia di attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della Fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Allegato C**SCHEMA DI CONVENZIONE****TRA**

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzat__ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2019,

E, PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI _____:

- _____, con sede legale in _____, via/piazza _____, C.F. _____, rappresentato dal suo _____ e legale rappresentante _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale del seguente soggetto/dei seguenti soggetti:

- del Centro _____ (di seguito “Centro”) o dell'Organizzazione _____ (di seguito “Organizzazione”) per le attività di (*barrare le attività interessate*):

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica autoctona e parautoctona rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n 157/1992

sul territorio di _____.

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari.

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro/L'Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore (oppure 24 ore), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;

(barrare l'attività che interessa)

- b) provvedere di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici:

- alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di _____, presso la struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione denominata _____;
- alla cura, riabilitazione e liberazione.

Il Centro o l'Organizzazione deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a).

Il Centro o l'Organizzazione svolge le seguenti attività di cui alla lettera b):

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro o l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.

Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attività svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

Raccolta e trasporto

Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo della raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),

Luogo, data e ora rinvenimento,

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta,

Destinazione,

Chilometri percorsi per ciascun intervento con indicazione del modello di auto utilizzata.

Cura, riabilitazione e liberazione

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

Art. 2 – Validità della convenzione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2021. Pertanto possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2021.

Art. 3 – Recesso e risoluzione

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

La Regione si impegna a riconoscere, per il solo rimborso delle spese sostenute.

- al Centro/all'Organizzazione la complessiva somma massima iniziale di Euro _____, per l'anno 2020 e Euro _____ per l'anno 2021

Tali importi sono rideterminati a seguito delle scadenze estive annuali delle rendicontazioni, con le modalità previste nell'ultima parte del paragrafo "Risorse disponibili e criteri di riparto" dell'Avviso pubblico e a seguito dell'eventuale integrazione in relazione alle disponibilità finanziarie approvate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022. A seguito di tali rideterminazioni la convenzione è modificata, esclusivamente in relazione a tale aspetto.

Ciascun Centro/Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

ANNO 2020	Per costi sostenuti fino al:	Da presentare entro il:
1° tranche	30/04/2020	15/05/2020
2° tranche	30/09/2020	15/10/2020
3° tranche	31/12/2020	31/01/2021

ANNO 2021	Per costi sostenuti fino al:	Da presentare entro il:
1° tranche	30/04/2021	15/05/2021
2° tranche	30/09/2021	15/10/2021
3° tranche	31/12/2021	31/01/2022

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2021.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento. Pertanto, fatture e/o quietanze (di fatture precedenti) successive al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2021, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2022, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2022).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI (come da ultime tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale) del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi alle utenze (es. luce, gas, acqua), ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione, con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

Affinché il rimborso possa essere disposto, occorre allegare ad ogni rendicontazione i documenti che seguono:

1. Relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle attività svolte.
2. Schema riepilogativo dei costi, raggruppati per tipologia di spesa, con calcolo del totale per tipologia di spesa e totale complessivo.
3. Fogli elettronici recanti tutte le informazioni richieste per ciascun intervento, come specificato al precedente punto **“Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione”**.
4. Copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l'importo complessivo e la data di acquisto (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale).
5. Copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (solo per la prima tranche di ogni anno e/o in caso di utilizzo di auto diverse da quelle dichiarate in precedenza).
6. Fattura assieme a relativa quietanza di pagamento per ogni costo rimborsabile sostenuto.
7. Qualora il Centro o l'Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.
8. Qualora fossero stati sostenuti dei costi per il potenziamento/rinnovamento della struttura direttamente riconducibili al benessere degli animali, occorre presentare una dettagliata

relazione comprensiva di foto a giustificazione degli stessi. In caso contrario essi saranno considerati all'interno delle "spese generali".

Il Servizio competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l'istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Art. 5 – Registrazione e spese

Il presente atto è registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l'Organizzazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell'Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in ___ originali

Bologna, li _____

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

_____, li _____

Centro/Organizzazione _____

~ ~ ~ ~

Schema per la modifica a seguito della rideterminazione del tetto massimo.**Modifiche all'art. 4**

In relazione alla convenzione stipulata fra Regione e Centro/Organizzazione
_____ in data _____
protocollo _____ il tetto massimo di spesa per il periodo finale di durata
della convenzione, per l'anno _____, è determinato:

Centro/Organizzazione _____ per Euro _____.

Letto, approvato e sottoscritto in ___ originali

Bologna, li _____

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

_____, li _____

Centro/Organizzazione _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2019, N. 1977

L.R. 7 novembre 2012 n. 11. Avviso pubblico di manifestazione di interesse teso alla stipula di convenzioni per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle località Poggio Torriana (RN), Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE)**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Viste:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, pubblicata sul BURERT n. 51;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare:
 - l'art. 15 della citata legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - l'art. 12 della citata L.R. n. 34/2002 prevede che gli Enti pubblici regionali possano stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 4 della medesima legge;
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";

Considerato che il Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, nel 2016, ha effettuato una ricognizione delle strutture attive sull'intero territorio regionale, adibite ad incubatoi e stabilimenti ittiogenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario e/o luccio, nonché valutazioni tecniche sulle loro potenzialità e sui fabbisogni dei territori;

Preso atto che da tale ricognizione - pur in presenza di realtà estremamente diversificate tra i territori provinciali, in relazione alle caratteristiche dei singoli impianti - è emerso che le strutture presenti, dal punto di vista strettamente tecnico, possono essere suddivise tra:

- "incubatoi a ciclo completo", utilizzati sia per la produzione di uova e di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento, sia per la conservazione, accrescimento e sviluppo di un parco riproduttori;
- "incubatoi a ciclo parziale", utilizzati esclusivamente per la produzione di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento a partire da uova provenienti da altre strutture;

Rilevato che gli incubatoi a ciclo completo concorrono prioritariamente al ripopolamento del reticolo idrico montano regionale, per il quale occorre valutare non solo il numero di esemplari immessi ma anche le caratteristiche degli stessi;

Dato atto che in attuazione della D.G.R. n. 489/2017 rivolta alla gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento, sono state stipulate le seguenti convenzioni triennali che avranno scadenza il 31/12/2019:

1. convenzione stipulata a seguito dell'approvazione della determinazione n. 10682 del 29/06/2017 con l'Associazione "Sezione Provinciale di Bologna Convenzionata F.I.P.S.A.S." e la "Città Metropolitana di Bologna", proprietaria dei beni mobili e immobili oggetto delle attività di gestione dell'incubatoio per la produzione di trote ubicato in Lizzano in Belvedere (BO);
2. convenzione stipulata a seguito dell'approvazione della determinazione n. 17950 del 10/11/2017 con la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - Comitato Provinciale di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia proprietaria dei beni mobili e immobili oggetto delle attività di gestione dell'incubatoio per la produzione di trote ubicato in Comune di Villa Minozzo (RE);
3. convenzione stipulata a seguito dell'approvazione della determinazione n. 10681 del 29/06/2017 con l'"Associazione Pesca e Attività Subacquee - Sezione di Modena" e "Lotti comunali di Fontanaluccia" di Frassinoro (MO) proprietario dei beni mobili e immobili oggetto delle attività di gestione dell'incubatoio per la produzione di novellame da ripopolamento ubicato in Frassinoro (MO), Fraz. Fontanaluccia;

Preso atto che in virtù dei buoni risultati ottenuti dall'attività fino ora svolta negli incubatoi oggetto di convenzione, permane l'interesse da parte della Regione di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento, coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:

- incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
- incubatoio sito in Comune di Frassinoro - Modena;
- incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
- incubatoio sito in Comune di Bedonia - Parma;
- incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;

Considerato, inoltre:

- che il Piano Ittico regionale 2006-2010, tuttora in corso di validità per effetto di quanto previsto dall'art 27 comma 3 della citata L.R. 11/2012, al capitolo "Orientamenti per la tutela ed il ripristino delle specie ittiche autoctone" prevede, fra l'altro:
 - il recupero delle popolazioni locali, autoctone o rinselvatichite;
 - l'attivazione e potenziamento degli incubatoi di valle;
- che il medesimo Piano Ittico al capitolo "Incubatoi di valle e di pianura" individua il coinvolgimento delle associazioni piscatorie e dei loro aderenti come fattore imprescindibile nella realizzazione e gestione degli incubatoi;

Ritenuto pertanto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete di strutture locali per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario:

- al fine di garantire la salubrità e rusticità delle specie ittiche immesse nelle acque interne per il ripopolamento e il mantenimento dello stock ittico;
- con il duplice obiettivo di ridurre i fenomeni di grave inquinamento genetico e di razionalizzare l'impegno, anche economico, dell'amministrazione regionale per il ripopolamento;
- nell'intento di rafforzare il ruolo degli incubatoi di valle come punti di aggregazione non solo per l'attività piscatoria ma anche per favorire azioni e interventi di carattere turistico e didattico-formativi per le scuole;

Preso atto, che i beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività, sono di proprietà di soggetti terzi attualmente non più interessati alla gestione diretta delle strutture (Città Metropolitana di Bologna, Provincia di Reggio Emilia e Amministrazione separata dei Lotti comunali di Fontanaluccia) a cui è già stata richiesto un formale pronunciamento in merito alla messa a disposizione a titolo gratuito delle citate strutture;

Valutato che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, saranno oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale);

Considerato, al contempo, che le modifiche alla L.R. n. 11/2012 hanno confermato:

- all'art. 5, che "la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le Associazioni piscatorie di cui al successivo art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività";
- all'art. 7, che per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla medesima legge, "le Associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
 - essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)" o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed essere iscritte nei relativi registri;

- essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica o di promozione della pesca da almeno un anno;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- disciplinare le procedure di raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni aventi i requisiti richiesti per la successiva stipula di nuove convenzioni, della durata di massimo 3 anni in ragione delle risorse eventualmente destinate e rese disponibili per l'annualità 2022, con l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, regolanti i rapporti e le modalità di svolgimento dell'attività di conduzione degli incubatoi a ciclo completo situati nei Comuni di Lizzano in Belvedere (BO) Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE) e delle connesse attività di ripopolamento;
- prevedere un'unica convenzione per incubatoio disciplinando anche la procedura in caso di presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio;
- stabilire che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)";
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021" e s.m.;

Considerato necessario definire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio, tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno in base a quanto dimostrato nel corso del triennio 2020-2022, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione, sulla base delle valutazioni

effettuate dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - come segue:

Incubatoio	Prov.	Produzione uova n.	Avannotti n.	Trotelline n.	Luccetti n.	Tetto massimo annuale per incubatoio Euro
Panigale	BO	800.000	640.000	448.000		44.800,00
Fontanaluccia	MO	750.000	600.000	420.000		42.000,00
Villa Minozzo	RE	600.000	480.000	338.000		33.800,00
Totale						120.600,00

Dato atto che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2020 e 2021, sugli stanziamenti del capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e s.m., mentre per l'anno 2022, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021, ed in particolare l'allegato B) recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi al direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di sostenere, in virtù dei buoni risultati ottenuti dall'attività fino ora svolta negli incubatoi oggetto di convenzione, la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:
 - incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
 - incubatoio sito in Comune di Frassinoro - Modena;
 - incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
 - incubatoio sito in Comune di Bedonia - Parma;
 - incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;
3. di dare atto che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, saranno oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale) ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

4. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, teso alla stipula di convenzioni della durata di 2 anni eventualmente estendibile a 3 anni sulla base delle disponibilità finanziarie per l'anno 2022, arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle seguenti località:
- Lizzano in Belvedere (BO);
 - Frassinoro (MO);
 - Villa Minozzo (RE);
5. di approvare il modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate **entro il termine perentorio del 27 novembre 2019**;
7. di prevedere la stipula di un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi di cui trattasi, stabilendo:
- che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;
 - che le convenzioni avranno validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021 eventualmente estendibile al 2022, precisando che l'annualità di convenzione 2022 sarà attivata solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022 e possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione alla stipula alle medesime condizioni;
 - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
8. di approvare lo schema di convenzione triennale, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di stabilire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio come segue:

Incubatoio	Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio Euro
Panigale	44.800,00
Fontanaluccia	42.000,00
Villa Minozzo	33.800,00
Totale	120.600,00

10. di dare atto che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2020 e 2021, sugli stanziamenti del capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e s.m., mentre per l'anno 2022, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;
11. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 12, nel rispetto dell'attribuzione delle competenze stabilite dalla L.R. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:
 - alla individuazione del soggetto con cui stipulare le convenzioni;
 - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato;
12. di stabilire che, in presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere - sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica convenzione da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati;
13. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
14. di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
15. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione n. 122 del 28/01/2019.

Allegato A**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI A LIZZANO IN BELVEDERE (BO), FRASSINORO (MO), VILLA MINOZZO (RE)****Premesso**

L'art. 5, comma 3, della L.R. n. 11/2012 così come modificato dalla L.R. n. 2/2017 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie per l'affidamento delle attività volte al ripristino e al riequilibrio faunistico-ambientale delle specie ittiche autoctone sul territorio regionale.

Le convenzioni sono stipulate in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera 20 gennaio 2016, n. 32).

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Possono stipulare le convenzioni le associazioni piscatorie in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a. non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
- b. essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
- c. essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno;
- d. che abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione di incubatoi a ciclo completo.

Il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui alla lettera d), è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo volta alla produzione di novellame di trota fario per il ripopolamento delle acque regionali.

Sarà stipulata un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi.

L'attività deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine l'associazione assegnataria delle strutture dovrà prendersi cura delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni tecniche di cui ciascun incubatoio dispone, facendosi carico, ove e quando necessario, degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento del riconoscimento comunitario quali impianti indenni da SEV e NEI nonché al rispetto delle buone prassi in materia di igiene nelle imprese di acquacoltura;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese le bombole e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o alla messa a disposizione dei pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione sarà impegnata a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al **31 dicembre 2021, ovvero al 31/12/2022, precisando che l'annualità di convenzione 2022 sarà attivata solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022.** Possono pertanto essere rimborsate le spese successive alla data di stipulazione della convenzione medesima.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisito specifico consenso da parte dei soggetti convenzionati.

Rimborso spese

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,38/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata ($CV \leq 80$) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2019.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Tetto massimo rimborso spese e relativa copertura

Il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio è definito - tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione - come segue:

Incubatoio	Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio Euro
Panigale	44.800,00
Fontanaluccia	42.000,00
Villa Minozzo	33.800,00
Totale	120.600,00

che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2020 e 2021, sugli stanziamenti del di spesa a valere sulle risorse stanziato sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e s.m., mentre per l'anno 2022, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

Manifestazione d'interesse

L'associazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, **entro il termine perentorio del 27 novembre 2019.**

La trasmissione può essere effettuata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure tramite Raccomandata AR inviata entro la data di scadenza sopra indicata (farà fede il timbro postale) al **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerato la natura dell'Associazione o dell'Organizzazione, quale soggetto già iscritto nel registro regionale di cui alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 e successive modificazioni, il servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso in ordine alla presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio - provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:

- alla individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione;

- all'assunzione dei relativi impegni di spesa

nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, della convenzione redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

La convenzione sarà sottoscritta, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività.

In presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attiverà un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere - sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica Convenzione, da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati.

Rendicontazione e liquidazione

L'associazione presenta quadrimestralmente una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Allegato B

**Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca
Viale della Fiera, 8
40127 – Bologna**

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo volta alla produzione di novellame di trota fario per il ripopolamento delle acque regionali.

Il sottoscritto

nato a _____ Prov. _____ il _____

in qualità di

dell'Associazione piscatoria

con sede legale in via _____ n. _____

Comune di _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____

Email/PEC

Codice fiscale/Partita IVA

PRESENTA

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo (*barrare la struttura presso cui si intende operare*):

Lizzano in Belvedere (BO)

Frassinoro (MO)

Villa Minozzo (RE)

DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che l'associazione rappresentata è regolarmente iscritta al Registro Regionale/Nazionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Emilia-Romagna o altra Regione _____ (*indicare quale*) o Nazionale al n. _____ dal _____

2) che le proprie finalità statutarie sono:

3) che lo statuto è depositato presso (*indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico*):

4) che ha maturato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione la seguente esperienza:

5) che per l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo si avvale di (*fare una breve descrizione in relazione agli elementi di seguito indicati*):

Volontari o eventuali altri collaboratori utilizzati (*n°, figure professionali eventualmente utilizzate ecc*):

Strumenti disponibili:

Strutture disponibili:

Automezzi disponibili:

- 6) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;
- 7) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:

Luogo _____ Data _____

Firma del legale rappresentante (1)

(1) Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.

In particolare l'istanza è valida:

- ❖ *se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- ❖ *se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*
- ❖ *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della manifestazione di interesse alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la *stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo.*

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori *del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca* della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;

- b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail - **urp@regione.emilia-romagna.it**.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Allegato C**SCHEMA DI CONVENZIONE****TRA**

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzat__ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2017,

E

- l'Associazione _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

E

- (Soggetto proprietario) _____ (di seguito "Proprietà"), con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito "Regione") si avvale dell'Associazione

_____ (di seguito "Associazione") per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce

e attività di ripopolamento sito nel comune di _____.

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento dello status di impianto indenne da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto previsto dall'art. 1808 c.c., sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di _____ nello stato in cui si trova.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al _____.

Art. 3 - Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro _____, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche quadrimestrali a presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione,

resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,38/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata ($CV \leq 80$) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2019.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 - Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente

dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis* dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in __ (__) originali.

Bologna, lì _____

Regione Emilia-Romagna

Servizio Attività faunistico-
venatorie e pesca

Associazione

_____, lì _____

Proprietà

_____, lì _____

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.